



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2021

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE	5
Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Soggetto passivo e titolarità del canone	6
Articolo 5 - Presupposto del canone	7
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI.....	8
Articolo 6 - Disposizioni generali in materia di occupazione.....	8
Articolo 7 - Titorità della concessione e subentro	9
Articolo 8 - Tipi di occupazione	9
Articolo 9 - Occupazioni occasionali.....	10
Articolo 10 - Occupazioni con antenne e ripetitori.....	10
Articolo 11 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante.....	11
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	11
Articolo 12 - Domanda per l’occupazione di suolo pubblico	11
Articolo 13 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	12
Articolo 14 - Obblighi del concessionario e cauzione	14
Articolo 15 - Occupazione d’urgenza	14
Articolo 16 - Rinnovo e proroga delle concessioni	15
Articolo 17 - Decadenza, estinzione, rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione.....	15
Articolo 18 - Occupazioni abusive	17
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI	17
Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni.....	17
Articolo 20 - Suddivisione del territorio in zone	18
Articolo 21 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	18
Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone	19
Articolo 23 - Progressività dell’occupazione	20
Articolo 24 - Occupazioni esenti da canone	20
Articolo 25 – Agevolazioni, riduzioni, maggiorazioni	22
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI.....	23
ED AREE DESTINATI A MERCATI.....	23
Articolo 26 - Oggetto	23
Articolo 27 - Soggetti attivi e passivi	24
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone	24

Articolo 29 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Articolo 30 - Occupazioni abusive	25
TITOLO IV – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	26
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE	26
DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	26
Articolo 31 - Disposizioni di carattere generale	26
Articolo 32 - Attribuzioni del personale addetto	26
Articolo 33 - Tipologia degli impianti	26
Articolo 34 - Definizione di insegna di esercizio	27
Articolo 35 - Pubblicità effettuata con i veicoli in genere	27
Articolo 36 - Pubblicità ordinaria	28
Articolo 37 - Pubblicità varia.....	28
Articolo 38 - Mezzi pubblicitari abusivi.....	30
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	30
Articolo 39 - Autorizzazione	30
Articolo 40 - Dichiarazione	31
Articolo 41 - Cessazione, rimozione e rinuncia alla pubblicità.....	32
Articolo 42 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie	32
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	33
Articolo 43 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	33
Articolo 44 - Modalità per l'applicazione delle tariffe.....	33
Articolo 45 - Esoneri ed esenzioni.....	35
Articolo 46 - Riduzioni	36
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Articolo 47 - Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	37
Articolo 48 - Diritto sulle pubbliche affissioni	37
Articolo 49 - Esenzioni per il canone Pubbliche Affissioni	38
Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	39
Articolo 51 - Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni	39
Articolo 52 - Affissioni d’urgenza.....	40
Articolo 53 - Materiale pubblicitario abusivo.....	41
TITOLO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI	41
Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria	41
Articolo 55 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione mercatale	42

Articolo 56 - Rimborsi e compensazioni	43
TITOLO VII – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI.....	43
Articolo 57 - Sanzioni e indennità	43
Articolo 58 - Sanzioni accessorie	44
Articolo 59 - Autotutela	45
Articolo 60 - Attività di verifica e controllo	45
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	46
Articolo 61 - Disposizioni finali	46
ALLEGATO A:	46
Suddivisione del territorio in zone ai fini delle occupazioni di suolo pubblico.....	46

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il "canone" istituito e disciplinato dal presente regolamento sostituisce le seguenti entrate:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
 - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita specificamente al successivo articolo 5, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti ed è altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal regolamento.
4. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione all'occupazione o di autorizzazione pubblicitaria nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi e/o ad altro funzionario individuato dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o della concessione all'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone e degli oneri accessori, comprese le eventuali sanzioni ed interessi.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 5 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione permanente o temporanea, di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle strade, aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o altri diritti demaniali (strade vicinali ad uso pubblico, servitù di uso pubblico, passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali, ecc).
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. In riferimento al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione - aventi ad oggetto idee, beni o servizi - attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quelle realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario verso i passanti.
6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
9. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 6 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su richiesta dell'interessato.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso, nonché libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
6. E' posto a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì che sia stato previamente avvisato l'amministratore.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e della L. 07.08.1990, n. 241. Nell'eventualità in cui l'occupazione interessi la sede stradale e si renda necessaria la chiusura della strada, ovvero l'istituzione di sensi unici alternati (compreso l'utilizzo di impianti semaforici), la Ditta dovrà acquisire dal Comando di Polizia locale, preventivamente all'inizio dell'occupazione, specifica ordinanza di modifica temporanea alla circolazione veicolare, ai sensi degli artt. 5, 6 ,7 e 21 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 7 - Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario del bene, dell'opera o del mezzo occupanti l'area, dal titolare di altro diritto reale sugli stessi, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 285/92.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione del caso di cessione d'azienda dove il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa comunicazione al Comune dell'avvenuto subingresso.
3. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al servizio del Comune che ha rilasciato l'atto, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
4. Il subentro può avvenire:
 - se la concessione non è ancora scaduta;
 - qualora restino invariati gli elementi su cui l'atto originario era stato rilasciato;
 - qualora il canone sia già stato interamente pagato per tutta la durata del periodo della concessione o per tutto l'anno solare, nel caso di occupazione permanente, ed in assenza di richiesta di rimborso da parte del subentrato.
5. Dell'avvenuto subentro deve essere data comunicazione al servizio che si occupa dell'incasso del canone.

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione continuativa del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le concessioni temporanee se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più anni.
- 2) La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per

sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia locale;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 180 minuti;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore per operazioni di manutenzione del verde o per lavori di riparazioni o manutenzione di pareti, infissi o coperture anche con mezzi meccanici o automezzi operativi.

Articolo 10 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
6. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq; le tariffe annuali per queste occupazioni sono determinate sulla base di coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
7. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

Articolo 11 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. Per i serbatoi la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del sottosuolo va applicata fino a una capacità non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12 - Domanda per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda, redatta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, come definito dal presente regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, un recapito mail e telefonico, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, un recapito mail e telefonico, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti che si intendono occupare, con l'indicazione di località, via e numero civico, foglio e mappale (se disponibili), specificando quale porzione dell'area occupata interessa il marciapiede, la carreggiata o altro;
 - e) la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare (espressa in metri quadrati);
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza delle occupazioni oggetto della richiesta;

- g) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire (es. collocazione di ponteggi, transenne, materiali edili, mezzi di trasporto, banchi espositivi, tavoli, sedie, ecc.);
 - h) una planimetria/estratto di mappa con indicazione dell'area interessata all'occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio per il particolare tipo di occupazione (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione);
 - i) accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione e la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.
4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
 5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 6. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti di decoro urbano, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale.
 7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
 8. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 13 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve la domanda di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza;
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta. Sono fatti salvi i diversi termini procedurali previsti da speciali norme di legge o di regolamento.
5. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di diniego e archiviazione della domanda di occupazione, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
7. Nella previsione di esito favorevole della domanda, prima del rilascio, del provvedimento concessorio, ed almeno 7 giorni prima del termine di conclusione del procedimento, dovrà essere richiesta all'ufficio competente la quantificazione del canone patrimoniale dovuto per l'occupazione. Tale richiesta dovrà contenere specifica indicazione:
 - del soggetto occupante;
 - della superficie che verrà concessa in occupazione espressa in termini di mq.;
 - del giorno e dell'ora di inizio e termine della concessione ad occupare ovvero qualora vi siano oggettive difficoltà nell'individuare le date di inizio e fine occupazione, può essere indicata la durata della stessa. In questo caso almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione deve essere inviata al competente ufficio apposita comunicazione;
 - qualora l'occupante richieda la commisurazione del canone con il criterio della progressività di cui all'art. 23 dovranno essere indicate le variazioni nell'utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore o minore disponibilità dello stesso, tenendo conto che le variazioni temporali delle superfici occupate dovranno conteggiarsi in multipli di 12 ore;
 - l'uso per il quale il bene verrà concesso;
 - delle eventuali condizioni di esenzione/agevolazione richieste, con allegata autocertificazione di spettanza se dovuta.
8. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione sono subordinati alla regolarità nel versamento dei tributi locali (IMU e TARI) e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria ed acquisita dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone, si procede a dare comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.
11. L'atto di concessione deve recare la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo, sottosuolo o spazio pubblico, la misura esatta in metri quadrati dell'occupazione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario o soggetto autorizzato, il termine finale dell'occupazione o la sua durata.
12. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

13. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'assolvimento del canone, in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario e cauzione

1. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) non alterare in alcun modo il suolo occupato, non infiggervi pali o punte, non smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso, l'occupante è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) collocare ogni oggetto che occupa il suolo pubblico in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso ad abitazioni ed esercizi commerciali;
 - c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, fatto salvo il caso di cessione d'azienda dove il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso;
 - f) versare il canone alle scadenze previste;
 - g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Il servizio competente, con proprio atto, può stabilire i casi in cui il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario. Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento. Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

Articolo 15 - Occupazione d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza o obiettiva necessità che non consenta alcun indugio e per lavori che non possono essere previsti e programmati, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria, sempreché ne sia data immediata comunicazione scritta al

competente ufficio comunale e alla Polizia locale, indicando la motivazione dell'urgenza, la tipologia dei lavori e la superficie occupata.

2. Nelle successive 24 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato le condizioni per l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive (indennità).
3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 16 - Rinnovo e proroga delle concessioni

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 17 - Decadenza, estinzione, rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento, oltre il termine di 60 giorni dalla sua naturale scadenza, del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi previsti nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione del divieto di subconcessione.
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del procedimento di concessione e va notificato all'interessato.
4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la cessazione dell'attività, la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento senza che sia stata presentata al Comune domanda di subentro o, in caso di cessione d'azienda, comunicato il subingresso.
5. Entro 30 giorni dall'avvenuta estinzione dell'occupazione, andrà inoltrata apposita comunicazione al Comune. Contestualmente potrà essere richiesto il rimborso del canone già versato a decorrere dalla data di estinzione. Qualora non vi sia rispetto del termine di cui sopra, il rimborso del canone già versato decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuta estinzione.
 6. La rinuncia all'occupazione avviene da parte del concessionario con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di concessioni permanenti la rinuncia del concessionario va comunicata al Comune almeno 30 giorni prima la data della rinuncia. Per le occupazioni temporanee la comunicazione della rinuncia va effettuata entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa. Nel caso del rispetto dei termini di cui sopra, al concessionario spetterà il rimborso del canone commisurato ai giorni di rinuncia all'occupazione. Qualora i termini di cui sopra vengano disattesi, il rimborso del canone decorrerà dal giorno di avvenuta comunicazione al Comune della rinuncia all'occupazione.
 7. La modifica, sospensione o revoca della concessione avviene da parte del competente ufficio comunale che può, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, qualora l'occupazione rechi pregiudizio alla circolazione dei veicoli o pericolo di danni a terzi, o qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, adottare con atto motivato, un provvedimento modifica, sospensione o revoca della concessione rilasciata.
 8. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere comunicato al concessionario al quale dovrà essere assegnato un termine congruo per la rimozione dell'occupazione, da valutare anche in rapporto al tipo di occupazione ed alle opere da rimuovere.
 9. Si dà luogo alla sospensione della concessione quando i motivi che danno adito alla revoca hanno carattere temporaneo e limitato. Il provvedimento di sospensione deve individuare la durata della stessa.
 10. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, a tal fine l'adozione del provvedimento di revoca, modifica o sospensione deve essere comunicato al funzionario responsabile del canone patrimoniale.
 11. Nelle fattispecie di decadenza, estinzione, modifica, sospensione o revoca della concessione è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro i termini che verranno stabiliti nei provvedimenti adottati, che dovranno comunque lasciare all'occupante un tempo ragionevole, da valutare a seconda della tipologia dell'occupazione ed alle opere da rimuovere, per il ripristino dei luoghi e la rimozione dell'occupazione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che eccedono rispetto alla superficie dell'area concessa;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga o rinnovo della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
3. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
4. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
5. Il Comune, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, dispone la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
6. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere il canone commisurato al periodo di occupazione nonché l'indennità fissata nel 50% dell'importo del canone. Ai fini dell'applicazione dell'indennità si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) suddivisione del territorio comunale in zone di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) tipologia, modalità e finalità dell'occupazione;
 - e) valore dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed al vantaggio che ne ricava anche in considerazione della specifica attività esercitata dai titolari delle concessioni nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area ad uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
 3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 20 - Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali, il territorio comunale è suddiviso in due categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 41 del 30/05/1994, integrata con le strade di nuova realizzazione come riportato nell'allegato al presente regolamento, e precisamente:
 - a) Prima categoria: sono incluse tutte le strade del Capoluogo di questo Comune;
 - b) Seconda categoria: sono incluse tutte le strade delle frazioni di Villanova del Judrio, Medeuzza, Dolegnano e la località di Bolzano.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del:
 - 40 per cento rispetto alla 1^a categoria per le occupazioni permanenti;
 - 30 per cento rispetto alla 1^a categoria per le occupazioni temporanee.

Articolo 21 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Il canone viene calcolato avuto riguardo del periodo di occupazione concesso, come indicato nell'atto di concessione tenuto conto se trattasi di un'occupazione permanente o temporanea.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo. Relativamente al primo anno di occupazione, il canone relativo alle frazioni d'anno verrà quantificato rapportando a giorni il canone annuo stabilito, così come la frazione dell'ultimo anno della concessione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno, o frazione.
4. Le occupazioni temporanee hanno una durata minima convenzionale di 12 ore (frazione giornaliera minima). Il canone si applica per la durata dell'occupazione espressa in multipli di 12 ore. Rispetto ai giorni di occupazione il canone si applica con una durata minima convenzionale fino a 14 giorni, compresa fra 15 e 30 giorni e superiore a 30 giorni.
5. Il periodo di concessione deve comprendere anche le eventuali fasi di allestimento e sgombero delle attrezzature
6. Le occupazioni temporanee sotto o soprasuolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, ai fini del canone vengono conteggiate con una durata minima convenzionale fino a 30 giorni, da 31 a 90 giorni, da 91 a 180 giorni e superiore a 180 giorni.
7. Le occupazioni ricorrenti sono considerate occupazioni temporanee e scontano il canone commisurato alla somma delle giornate in cui ricorre l' occupazione.

Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi di rete, in metri lineari.
2. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato
3. o lineare sono escluse da canone, fatta eccezione per le occupazioni poste nella medesima area di riferimento e concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, che si cumulano ai fini della determinazione del canone, con successivo arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
4. Le occupazioni uguali o superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione;
7. Fanno parte della misura dell'area soggetta al canone, anche lo spazio occupato dai veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci;
8. Le occupazioni effettuate per lo svolgimento di eventi, feste, fiere, manifestazioni e simili sono soggette al canone con riferimento all'intera area di svolgimento della manifestazione che deve essere precisamente individuata nella richiesta di concessione, indipendentemente dall'esistenza o meno di manufatti che si estendano su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico.

9. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, vengono calcolate in ragione del 10%.
10. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
11. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
12. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 23 - Progressività dell'occupazione

1. E' ammessa la commisurazione del canone con il criterio della progressività dell'occupazione sempreché nel provvedimento concessorio l'occupazione sia chiaramente articolata nella sue diverse fasi temporali, ovvero il provvedimento preveda analiticamente le variazioni nell'utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore e minore disponibilità dello stesso. Le fasi temporali di utilizzo del bene debbono considerarsi in multipli di 12 ore.

Articolo 24 - Occupazioni esenti da canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia locale;
- c) le occupazioni occasionali che non si protraggano per più di 180 minuti comprensivi dei tempi di allestimento/smantellamento delle eventuali attrezzature;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, le verande, i bow-window, scale, gradini, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro;
- h) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni con passi carrabili;
- j) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico;
- k) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, fioriere, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq ciascuno;
- m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi e loro proiezione al suolo;
- n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- p) occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- q) occupazioni fino al massimo di 1 ora nello stesso punto di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
- r) le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- s) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali;
- t) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- u) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i dieci metri quadrati;

- v) vasche biologiche, cavalcafosso e/o ponticello;
 - w) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
 - x) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sportive, culturali, ricreative, religiose, di beneficenza, di promozione e sviluppo del territorio qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici e non venga svolta attività commerciale e sia stato concesso il patrocinio dal Comune. L'avvenuta concessione del patrocinio dovrà essere menzionata esplicitamente nella domanda di concessione.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 quando inerenti alle attività di interesse generale come definite nel codice del terzo settore;
3. Gli aventi diritto all'esenzione soggettiva di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione e rendere, in seno alla stessa, espressa autocertificazione delle condizioni di spettanza dell'esenzione.
4. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.
6. Se a seguito di controlli non risultano verificate le condizioni di esenzione previste, sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione, per l'intero periodo della stessa con applicazione della maggiorazione prevista per gli omessi versamenti a titolo di indennità.

Articolo 25 – Agevolazioni, riduzioni, maggiorazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
- a) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse dalle occupazioni con cavi e condutture per l'erogazione di servizi a rete, la tariffa base è ridotta al 50%;
 - b) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo stradale necessarie per l'effettuazione di lavori volti alla posa di cavi e condutture destinati all'erogazione di servizi a rete, la tariffa base è ridotta del 50%;
 - c) per le occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa base viene ridotta del 70%;

- d) per le occupazioni temporanee di durata compresa fra 15 e 30 giorni la tariffa base viene ridotta del 20%;
 - e) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. Nel caso di occupazione ricorrente il canone va versato in un'unica soluzione al rilascio della concessione per tutte le ricorrenze;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa base è ridotta del 30%;
 - g) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa base viene ridotta del 50%;
 - h) per le occupazioni temporanee effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri la tariffa è ridotta dell'60%;
 - i) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, ricreative, di beneficenza, sportive, di promozione e sviluppo del territorio qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici e siano realizzate senza il patrocinio del Comune, la tariffa è ridotta dell'60%;
2. Per beneficiare delle riduzioni è necessario che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e che gli aventi diritto facciano esplicita menzione nella domanda di concessione della riduzione spettante;
 3. Nel caso l'occupazione richieda rientri in più di un caso di riduzione, verrà applicata la riduzione più favorevole all'occupante;
 4. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee sotto o soprasuolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, vengono maggiorate in base ai coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe, suddividendo le occupazioni in quelle inferiori al chilometro lineare e superiori al chilometro lineare;
 5. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti con distributori di carburante vengono maggiorate in base ai coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI

Articolo 26 - Oggetto

1. La disciplina per lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e lo svolgimento del mercato è contenuta nel "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 27/01/2011 che diventa di riferimento per l'applicazione del canone.

2. Il canone si applica per l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato ed in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale si definisce mercato l'occupazione di un'area pubblica del demanio o del patrimonio indisponibile, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi nonché l'occupazione in occasione di fiere o di riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari ecc.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L.147/2013.

Articolo 27 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio comunale in zone di importanza come prevista nell'art. 20 del presente regolamento;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) tipologia dell'occupazione, modalità e finalità dell'occupazione;
 - d) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche iniziative di occupazione mercatale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di riduzione o di maggiorazione.
4. Coefficienti moltiplicatori, le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

5. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il titolare dell'atto di concessione e il titolare dell'azienda locatario del posteggio sono obbligati in solido. Della cessione d'azienda va informato il Comune al fine della modifica dell'atto di concessione.

Articolo 29 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate ad ore, fino ad un massimo di 9 in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari ad 1/9 della tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale:
 - il canone viene calcolato su una durata convenzionale pari a 6,5 ore avuto riguardo degli orari stabiliti per il mercato dal regolamento vigente per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
 - è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
3. Per i mercati allestiti in occasione di manifestazioni temporanee il canone sarà calcolato avuto riguardo degli orari che saranno determinati di volta in volta dal Sindaco con apposita ordinanza.
4. Per i posteggi presenti nei singoli mercati del territorio comunale caratterizzati da una giornata di svolgimento con cadenza settimanale come individuati nel vigente Piano del Commercio su aree pubbliche, il canone viene calcolato per 52 settimane convenzionali;
5. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone sarà quantificato dalla data di inizio concessione fino al 31 dicembre dell'anno stesso, contando il numero di settimane;

Articolo 30 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fatta salva la prova certa contraria e fermo

restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

TITOLO IV– DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 31 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale compresi gli esercizi pubblici in genere, le stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al Titolo II del presente regolamento.

Articolo 32 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione del canone pubblicitario esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi inerenti al canone.
2. Gli addetti di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Per i controlli di cui sopra, il personale si avvale anche della collaborazione del personale della Polizia locale.
4. Qualunque inadempienza venga rilevata verrà redatto apposito verbale a cura del personale del Comando di Polizia locale, da notificarsi al trasgressore.

Articolo 33 - Tipologia degli impianti

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque denominati e utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con

riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

3. Il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10/06/2004. Il piano comprende gli impianti destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Il piano comprende altresì gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, definendone caratteristiche, quantitativi e localizzazione nel territorio comunale. Nel piano sono definiti anche i casi in cui è ammessa la collocazione di "segnaletica verticale privata" ovvero di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici, che rappresentano origine o destinazione di ingente traffico veicolare.

Articolo 34 - Definizione di insegna di esercizio

1. Si considera insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, comprese quelle su tenda, le tabelle, le targhe, gli striscioni, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività (industria, commercio, arte o professione) a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne, normalmente, contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano.
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 35 - Pubblicità effettuata con i veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone va corrisposto in funzione della superficie pubblicitaria e con le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria (fino a 5,5 mq, maggiorazione 50% per superfici da 5,51 mq a 8,5 mq, maggiorazione 100% per superfici oltre 8,5 mq).
4. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone annuo è maggiorata del 100 per cento.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Sono esenti le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
8. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 o "camion vela", se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa superiore alle 48 ore, devono essere preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia locale e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

Articolo 36 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, e pre-insegne, frecce direzionali, cartelli, locandine, targhe, stendardi, drappi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, mezzi gonfiabili non ancorati al suolo o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, il canone si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
3. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, sono soggette ad autorizzazione da parte del comando della Polizia locale e devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione; sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto;
4. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della misura annua.
5. Per le pubblicità di cui ai commi precedenti che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,51 e mq. 8,50, la tariffa del canone è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%. Tale maggiorazione si applica considerando la superficie pubblicitaria risultante dall'applicazione dei criteri e modalità previste al capo terzo del presente regolamento.
6. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta annua è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 37 - Pubblicità varia

1. Per pubblicità varia si intende quella effettuata con, striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni,

pubblicità con palloni frenati, gonfiabili, riempiti con gas leggero o simile, sospesi in aria ma ancorati al suolo e simili;

2. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, la tariffa del canone si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata da aeromobili. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione del canone ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista.
6. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari in base alla tariffa prevista.
7. In caso di rinvenimento di materiale pubblicitario distribuito e/o depositato secondo le modalità di cui sopra in assenza del preventivo pagamento del canone sulla pubblicità, si presume che la distribuzione di detto materiale sia iniziata il primo giorno del mese di accertamento e sia stata effettuata da un unico soggetto. Del rinvenimento del materiale pubblicitario viene redatto apposito verbale.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone si applica per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.
9. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
10. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
11. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, il canone si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni,

dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 38 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva è soggetto passivo dell'indennità e del canone, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, obbligato in solido con il soggetto pubblicizzato.
2. Si considerano abusivi gli impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone. La rimozione degli impianti abusivi è disciplinata nel piano generale degli impianti.
3. E' altresì abusiva la pubblicità realizzata attraverso mezzi diversi dagli impianti, non autorizzati, non dichiarati o per i quali non sia stato corrisposto il canone. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il mezzo e/o il materiale abusivo nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte del competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o dei soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata nel 50% dell'importo del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone commisurato al periodo nel quale ha avuto luogo la pubblicità abusiva.
5. Nel caso in cui la pubblicità abusiva venga regolarizzata, l'avvenuto pagamento del canone e della relativa indennità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o effettuare le dichiarazioni prescritte, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39 - Autorizzazione

1. Le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari si distinguono in **permanenti** e **temporanee**.
 - Sono permanenti quando le forme di pubblicità sono effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - Sono temporanee quando le forme di pubblicità sono autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere al Comando della Polizia locale, con le modalità stabilite dal piano generale degli impianti e/o dal presente regolamento. Tale autorizzazione va richiesta anche nel caso in cui la pubblicità sia esente da canone, fatte salve le casistiche specifiche riportate all'articolo delle esenzioni. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, fatte salve le

eccezioni di cui si dirà in seguito, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere autorizzate le seguenti forme pubblicitarie: insegne, cartelli, targhe, stendardi, striscioni ed altri mezzi simili che attraversano strade e piazze, pannelli luminosi, pubblicità effettuata con aeromobili, palloni frenati e simili, pubblicità sonora e comunque tutti i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade o in vista di queste, così come definiti dalle norme del regolamento di attuazione del codice della strada, nonché la pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli omologati come veicoli pubblicitari o camion vela, quando sostano sul territorio comunale per un periodo superiore alle 48 ore.
5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento nei casi di:
 - pubblicità temporanea effettuata sul territorio comunale con locandine, volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario;
 - pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi;
 - pubblicità effettuata con veicoli, fatto salvo quanto previsto per i camion vela ed i veicoli omologati come auto pubblicitarie;
6. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
7. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione sono subordinate alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 40 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. La dichiarazione va presentata preferibilmente via PEC al protocollo del Comune, prima che inizi la pubblicità. La dichiarazione deve indicare le caratteristiche (tipologia, dimensioni, opaca/luminosa/illuminata, mono/bi/polifacciale), la quantità, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati oppure tramite comunicazione scritta contenente tutte le specifiche sopra indicate.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del

canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. Per la pubblicità permanente, in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 di gennaio dello stesso anno.
5. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata anche qualora la pubblicità da effettuarsi rientri tra i casi di riduzioni o di esenzione, fatte salve le eccezioni previste.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata tramite apposito verbale. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento e verbalizzata la violazione.

Articolo 41 - Cessazione, rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq, l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 42 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. Sono vietate le forme pubblicitarie che per contenuto, caratteristiche o circostanze risultino contrarie al Comune senso del pudore, al pubblico decoro ed alla pubblica decenza o comportino molestia alle persone o disturbo alla pubblica quiete.

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta ma ne è consentita la distribuzione mediante consegna nelle mani dei passanti o con altra forma di diffusione atta ad evitare il formarsi di rifiuti al suolo.
3. Per la pubblicità sonora valgono i divieti e le limitazioni disposte dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione. L'autorizzazione viene concessa di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata a distanza minore di mt 200 dalle case di cura e di riposo, chiese e per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 43 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Superficie e tipologia del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
 - c) effettuazione della pubblicità per conto proprio o per conto altrui;
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Articolo 44 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presenti le seguenti disposizioni.-
 - a) le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili. Le maggiorazioni che dipendono dalla dimensione dei mezzi pubblicitari si applicano dopo aver provveduto agli arrotondamenti delle superfici pubblicitarie;

- b) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- c) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti; se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
- d) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose il canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
- e) le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
- f) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le pre-insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto; nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate adibite alla pubblicità, anche se tutte le facce che compongono il mezzo riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- h) per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
- i) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- j) i festoni, le bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- k) è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- l) per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta;
- m) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- n) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali o altro materiale pubblicitario è dovuto per ciascun giorno e

per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

- o) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite e per ciascun giorno;
- p) la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio e manutenzione. Il canone va corrisposto in funzione della superficie pubblicitaria e con le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria (fino a 5,5 mq, maggiorazione 50% per superfici da 5,51 mq a 8,5 mq, maggiorazione 100% per superfici oltre 8,5 mq);

Articolo 45 - Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dalla dichiarazione, dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
 - e) l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa collocati su veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
 - g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - h) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata e non sia visibile dall'esterno, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- i) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
 - j) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
 - k) i cartelli "vendisi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - l) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di dichiarazione e/o autorizzazione:
- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - c) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali e dal Comune stesso, riguardante l'attività istituzionale propria purché privi di finalità commerciali (solo dichiarazione se non necessita di impianti);
 - d) la pubblicità concernente manifestazioni e/o iniziative degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 quando inerenti alle attività di interesse generale come definite nel codice del terzo settore (solo dichiarazione se non necessita di impianti);
 - e) la pubblicità riguardante attività di interesse del Comune e dallo stesso organizzate o coorganizzate, esposta nell'ambito del proprio territorio; per l'applicazione dell'esenzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile al Comune. E' ammessa la citazione degli sponsor o di altri soggetti promotori, co-organizzatori o partecipanti. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore o organizzatore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione del messaggio pubblicitario il concorso prevalente di altri soggetti e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella del Comune, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata l'esenzione dal canone (solo dichiarazione se non necessita di impianti);
 - f) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza (solo dichiarazione se non necessita di impianti).

Articolo 46 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta del 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro diverso dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a manifestazioni ricreative e di promozione del territorio da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di San Giovanni al Natisone a condizione che sul mezzo pubblicitario siano visibili i riferimenti al patrocinio comunale;
 - d) la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti;
 - e) la pubblicità riguardante in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile al soggetto promotore. E' ammessa la citazione degli sponsor o di altri soggetti promotori o partecipanti. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di altri soggetti e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 47 - Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Sul territorio comunale sono esistenti impianti per le pubbliche affissioni di proprietà del Comune, la cui tipologia, le caratteristiche e la superficie è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
3. Il Comune di San Giovanni al Natisone ha istituito il servizio per le pubbliche affissioni ed intende mantenerlo di propria esclusiva competenza, fatta salva la concessione a terzi.

Articolo 48 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con il presente regolamento e con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è stabilita distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 49 - Esenzioni per il canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e del Comune, da essi svolte in via esclusiva purché privi di finalità commerciali;
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti riguardanti attività di interesse del Comune e dallo stesso organizzate o coorganizzate, esposti nell'ambito del proprio territorio; per l'applicazione dell'esenzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile al Comune e l'affissione richiesta dal Comune medesimo. E' ammessa la citazione degli sponsor o di altri soggetti promotori, co-organizzatori o partecipanti. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore o organizzatore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di altri soggetti e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella del Comune, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata l'esenzione.
 - d) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - i) gli annunci mortuari;
 - j) le affissioni concernente manifestazioni e/o iniziative degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 quando inerenti alle attività di interesse generale, come definite nel codice del terzo settore;
 - k) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.
2. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge, la disposizione di legge da cui discende l'obbligatorietà deve essere espressamente indicata all'atto della richiesta di prenotazione.
3. Per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, la gratuità deve essere comprovata all'atto della richiesta di prenotazione ed

adeguatamente pubblicizzata nel manifesto.

Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, diverso dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relative a manifestazioni ricreative e di promozione del territorio da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune di San Giovanni al Natisone a condizione che sul mezzo pubblicitario siano visibili i riferimenti al patrocinio comunale;
 - e) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile al soggetto promotore. E' ammessa la citazione degli sponsor o di altri soggetti promotori o partecipanti. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di altri soggetti e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella del promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 51 - Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, ed essere accompagnata dall'attestazione di versamento del relativo diritto. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata costituisce nuova e separata commissione. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte commissioni. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
2. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare presso l'ufficio tributi apposita richiesta scritta con l'indicazione del soggetto passivo, del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del formato, del messaggio contenuto, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio affissioni nell'orario di apertura almeno 1 giorno lavorativo prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; se tale termine non viene rispettato l'affissione non viene garantita per il termine stabilito. In tal caso e negli altri casi cui l'affissione non ha luogo nel termine stabilito per cause imputabili al committente, non si potrà chiedere la restituzione del

diritto pagato per le giornate prenotate.

4. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto:
 - viene presentata direttamente all'ufficio tributi o ivi trasmessa tramite mail;
 - perviene all'ufficio protocollo, anche via PEC;
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Su richiesta del committente, entro 3 giorni dall'affissione, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
6. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati.
8. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione almeno prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
10. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 52 - Affissioni d'urgenza

1. Per "affissioni d'urgenza" si intendono:
 - a) per le affissioni **non aventi carattere commerciale** quelle affissioni per le quali la richiesta, la consegna dei manifesti e l'affissione vera e propria avvengano nella stessa giornata. La richiesta ed il materiale devono pervenire all'ufficio tributi entro le ore 10.30 del mattino;
 - b) per le affissioni **aventi carattere commerciale** quelle affissioni per le quali l'affissione debba avvenire al max entro 2 gg dalla richiesta, con consegna del materiale entro il giorno precedente l'affissione.
2. Le affissioni d'urgenza verranno garantite compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale. L'affissione verrà comunque effettuata solo all'interno dell'orario di servizio. Per tali affissioni è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ogni commissione. Prima di effettuare la richiesta il committente è tenuto a verificare con l'ufficio tributi del Comune la fattibilità dell'affissione d'urgenza.

Articolo 53 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

TITOLO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, il canone, di norma, deve essere corrisposto in unica soluzione prima della sua effettuazione e contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
3. Qualora l'importo del canone per l'occupazione o la pubblicità temporanea superi l'importo di € 300,00, è possibile corrispondere un acconto, pari al 50% del canone, contestualmente al rilascio della concessione o prima dell'esposizione pubblicitaria ed il saldo entro 10 giorni dal termine della concessione o dell'esposizione pubblicitaria.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31/03 se relativa ad annualità successive alla prima, le restanti due rate scadenti il 31/07 ed il 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento

dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 56 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo o prefestivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
11. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
12. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
13. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Articolo 55 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione mercatale

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per importi superiori ad € 300,00 è possibile il pagamento in acconto, nella misura del 50%, al rilascio della concessione ed a saldo entro 10 giorni dal termine della concessione medesima.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30/3 ed il 31/7.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere

eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le occupazioni precarie il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 56 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con altri eventuali importi dovuti a titolo di canone dal soggetto passivo, su richiesta da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate tributarie
5. Il rimborso del canone mercatale spetta qualora il mercato non venga svolto per cause indipendenti dalla volontà del concessionario ovvero in caso di sospensione temporanea per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per eventi straordinari ed imprevedibili che determinano l'adozione di misure emergenziali governative, regionali o locali. La riduzione del canone spetta in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

TITOLO VII – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 57 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, nonché agli omessi, parziali e tardivi versamenti del canone, ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 58 - Sanzioni accessorie

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 59 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 60 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di

apposito atto di accertamento—ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'ufficio competente dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti e per le occupazioni periodiche del mercato le scadenze del canone sono stabilite come di seguito indicato:
 - a) rata unica: entro il 31/07/2021;
 - b) versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 1.500,00: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, su richiesta dell'interessato;
 - c) versamenti per le occupazioni periodiche del mercato di importo superiore a Euro 300,00 in due rate: 31 luglio e 30 settembre, su richiesta dell'interessato.
6. Per le concessioni/autorizzazioni di prima emanazione nell'anno 2021 i termini di pagamento rimangono quelli stabiliti all'art. 54 del presente regolamento.
7. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A:

Suddivisione del territorio in zone ai fini delle occupazioni di suolo pubblico